

Italcementi

Bergamo , 5/9/2013

Osservazioni e proposte al Documento per la consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 23 aprile 2013 168/2013/R/eel.

Q.1

**NO
RIU**

Per quanto riguarda il paragrafo 3,8 non si ritiene corretto considerare il volume di fatturato dell'azienda escludendo il consumo delle utenze all'interno delle RIU/SEU/SESEU

Infatti, in questo modo si altera il coefficiente di energivorità dell'azienda, abbassandolo, e penalizzando così i consumi dell'azienda stessa al di fuori delle RIU

Si ritiene invece percorribile la soluzione di associare ai consumi interni ad una RIU/SEU/SESEU, identificabili a mezzo dichiarazione UTF, il costo associato, ad esempio, all'autoproduzione maggiorato eventualmente dei costi comunque associati a quella tipologia di prelievo (ad esempio le accise)

Per quanto riguarda il prelievo delle RIU/SEU/SESEU da rete del Distributore, si ritiene possibile attribuire in pro quota, tramite il POD del punto di prelievo del gestore della RIU, i prelievi ai clienti energivori all'interno della RIU al fine di attribuire l'aliquota di sconto corretta sui prelievi della RIU destinati ai clienti energivori presenti nella RIU stessa

Semplificazione

La formulazione "quantitativi annui di energia elettrica acquistata per livello di tensione ... devono essere considerati per il calcolo dei rapporti..." potrebbe mettere in difficoltà imprese fortemente energivore; una interpretazione letterale sembrerebbe richiedere a queste ultime un censimento complesso di utenze e nella sostanza ininfluente ai fini della rimodulazione degli oneri fornendo nel contempo degli elementi per invalidare la dichiarazione (manca un consumo di 200kwh in BT oppure una bombola di GPL acquistata)

Sarebbe opportuno, vista la finalità del raggiungimento di soglie per l'accesso a determinati sconti sugli oneri una formulazione meno onnicomprensiva.

In altre parole può essere complesso dover censire, per un'impresa energivora anche le utenze di capannoni, magazzini e uffici che nella sostanza non spostano l'indice di intensità energetica.

La proposta può essere quella di richiedere i quantitativi di energia elettrica acquistati per livello di tensione sufficienti al raggiungimento della soglia di modulazione più elevata.

Lo stesso principio vale per l'accesso alla classe di "imprese a forte consumo di energia" con il rapporto tra costo complessivo dell'energia e fatturato. Risulta a nostro avviso complesso far dichiarare alle aziende il costo di "tutti i materiali energetici", e costringe anche aziende che superano il 3% con la sola energia elettrica ad un inutile aggravio burocratico.

Basterebbe prevedere la dichiarazione del costo dei materiali energetici sufficienti a raggiungere la soglia del 3% del fatturato.

Per quanto riguarda i materiali energetici diversi dall'energia elettrica sarebbe utile indicare anche la metodologia per determinarne il costo (es. LIFO, FIFO, quello utilizzato per la redazione del bilancio ecc.) in quanto essendo materiali normalmente gestiti "a magazzino" tale riferimento è soggetto a interpretazioni e va comunque calcolato.

Q.2

Si, anche se le MT sono a volte penalizzate specie se con bassa utilizzazione

Q.3

NO

Q.4

NO

Q.5 / Q.6 / Q.7

In merito al form di dichiarazione allegato 2 del documento riscontriamo che vengono richieste (nei punti: l,m) delle informazioni che ai fini dell'accesso alle soglie di sconto dovrebbero essere calcolati dal sistema in base ai valori standard determinati dall'AEEG. Potrebbe essere indicato che nelle celle (rosse) verrà inserita in automatico la somma dei costi complessivi (quantità di EE consumata moltiplicata per i prezzi standard AeeG) per classe di consumo.

Occorre implementare una centrale di help desk (presso la Cassa Conguaglio) per poter rispondere tempestivamente a tutte le domande che sorgeranno in fase applicativa

Q.10 *Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.*

Con l'attuale impostazione, di richiedere il totale annuo dei MWh consumati, non emergerebbe, a nostro avviso, il dato necessario per quantificare il conguaglio relativo al secondo semestre 2012.

Avanziamo per determinare il calcolo del conguaglio 2013 due proposte:

- Richiedere, attraverso un trasferimento automatico dei dati, i consumi mensili per singolo POD alle aziende (dato riscontrabile dai distributori) ed effettuare il calcolo degli oneri versati
- Richiedere semplicemente l'ammontare in euro di oneri generali versati nel periodo luglio-dicembre 2013 (dato riscontrabile nelle fatture dei fornitori)

Per le aziende in stato di crisi il consumo può essere quello considerato a consuntivo, ma per il calcolo dell'indice il costo DEVE essere quello 2012 in quanto negli anni precedenti il peso degli oneri di sistema non aveva raggiunto i valori del 2012/2013 e quindi darebbe un risultato sottostimato per il fine che stiamo perseguendo (si calcolerebbe un indice più basso rispetto ai concorrenti non in stato di crisi che utilizzerebbero un prezzo più alto)

Q.11 *Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?*

Nel caso di aziende in stato di crisi, al fine di evitare un complesso processo di restituzione delle somme versate in eccesso, è condivisibile che sia la Cassa a restituire le somme alle aziende o, in seconda battuta, il Distributore.

NON i fornitori che possono essere cambiati e/o falliti. Per agevolare le restituzioni da parte della Cassa, suggeriamo di inserire l'IBAN nel form di dichiarazione allegato 2 del documento